

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la domanda di grazia presentata da Fritz Fahrni, di Lucerna

(del 3 novembre 1967)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Preavvisiamo come segue sulla domanda di grazia presentata il 9 settembre 1967 dal signor Fritz Fahrni, Hochhüslweid 4, Lucerna.

Il signor Fahrni è stato condannato con decreto d'accusa 20 aprile 1967 dal Procuratore pubblico sopracenerino, per circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre, a *21 giorni di arresto*, ridotti a 14 giorni causa mancata opposizione (riduzione di 1/3); nonché al pagamento di una multa di Fr. 150,—.

Nel suo lungo esposto il signor Fahrni adduce in particolare i seguenti fatti che dovrebbero giustificare l'accoglimento della grazia o, in via subordinata, la concessione del beneficio della sospensione condizionale:

- a) egli si sarebbe limitato a procedere a una difficile manovra su un terreno sito in Biasca, semi-privato;
- b) egli non è stato in grado, non conoscendo la lingua italiana, di comprendere il significato del decreto di accusa intimatogli, e di ricorrere quindi a una eventuale opposizione;
- c) le sue precarie condizioni finanziarie dovute, in particolare, alla revoca della licenza di circolazione e a un incidente di circolazione avvenuto in Italia nel giugno 1967.

Il preavviso dell'on. Procuratore pubblico sopracenerino, al quale la domanda di grazia è stata sottoposta per esame, è negativo.

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge del 5 novembre 1945). Questa non costifuisce un giudizio di merito di grado superiore che annulli gli effetti di un giudizio penale emanato dall'Autorità competente: la grazia è una misura di carattere straordinario che può essere concessa soltanto in quei casi speciali nei quali l'esecuzione della pena costituirebbe una patente violazione di principi equitativi. Soltanto in casi del tutto eccezionali è quindi ammissibile che l'Autorità di grazia si sovrapponga a quella di merito.

Nel presente caso a nostro giudizio la grazia *non* dovrebbe essere concessa, sia per evitare un pericoloso precedente, sia per ragioni di equità nei confronti di coloro che quasi giornalmente vengono condannati per reati di eguale misura. A questo proposito non si deve dimenticare che, pur trattandosi di pena di corta durata, chi è stato condannato, viene sempre colpito anche finanziariamente e

moralmente, e questo basterebbe per escludere la grazia nel caso in esame, dal momento che per i moltissimi casi che si sono avuti una tale misura straordinaria non è nemmeno mai stata chiesta.

I precedenti penali del signor Fahrni, qualificato dall'on. Procuratore pubblico « un buon e incallito pregiudicato », giustificano senz'altro una decisione negativa.

Vi invitiamo quindi a respingere l'istanza di grazia.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*A. Righetti*

p. o. Il Cancelliere :

*Crivelli*